



Policy di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del
Terrorismo

(Direttiva 2005/60/CE, Direttiva 2006/70/CE,
D.Lgs. 231/2007, D.Lgs. 109/2007 e Provvedimento Banca d'Italia del 10 Marzo 2011)

Agosto 2011

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. FONTI NORMATIVE.....	5
3. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	5
4. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	6
5. SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	6
6. MPS CAPITAL SERVICES ED IL RISPETTO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI	6
7. FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	7
8. IMPIANTO NORMATIVO E APPLICATIVO.....	7
9. FORMAZIONE	8
10. NOMINA DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO	8
11. CONTROLLI INTERNI	9
12. CONCLUSIONI.....	9
13. PRINCIPALI INFORMAZIONI SULLA BANCA.....	10

1. Premessa

Il D.Lgs. 231/2007 “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, entrato in vigore il 29 Dicembre 2007, ha aggiornato ed integrato la precedente normativa antiriciclaggio, recependo nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo sono gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario che vanno ad inficiare profondamente il corretto ed efficiente svolgimento delle attività finanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidità, l’integrità e la stabilità dell’intero sistema economico.

Se da un lato le nuove tecnologie dell’informazione hanno fortemente contribuito alla globalizzazione dell’attività finanziaria e alla crescita dell’economia aprendo nuove opportunità operative, dall’altro hanno anche comportato un aumento dei rischi che ogni banca deve attentamente analizzare per evitare, sia pure inconsapevolmente, di prestare il fianco ad operazioni aventi natura criminosa.

La nuova disciplina sull’antiriciclaggio rimodella profondamente gli obblighi delle banche, delle poste e dei professionisti chiamati a nuovi adempimenti.

In particolare, il decreto stabilisce i seguenti principi generali:

- obblighi di identificazione e adeguata verifica della nuova clientela e di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita. Ciò al fine di poter correttamente individuare il “rischio riciclaggio” e quindi valutare l’opportunità di procedere o meno, in base ad un approccio basato appunto “sul rischio”, all’apertura dei rapporti richiesti, al mantenimento o alla chiusura dei rapporti in essere oppure all’eventuale astensione dall’esecuzione di operazioni con conseguente valutazione sull’opportunità di effettuare specifica segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF) della Banca d’Italia. Gli obblighi di identificazione ed adeguata verifica sono stati estesi anche alla nuova figura del “titolare effettivo”;
- il divieto dei trasferimenti di importo pari o superiore a euro 5.000,00 di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, se non per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A.;
- il divieto dei trasferimenti di denaro contante per importo pari o superiore a euro 2.000,00 quando effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi (cosiddetti “*money transfer*”). L’obbligo può essere elevato fino a euro 5.000,00 in presenza di adeguata documentazione;

- l'obbligo di apposizione della clausola "non trasferibile" e l'indicazione del beneficiario sugli assegni bancari, circolari e titoli simili di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e di segnalazione delle violazioni rilevate;
- la limitazione del saldo dei libretti di risparmio al portatore ad importi inferiori a 5.000,00 euro e obbligo di comunicazione alla banca del trasferimento del titolo ad altro soggetto;
- il divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie;
- l'obbligo di registrare sull'Archivio Unico Informatico (di seguito AUI) le accensioni, le variazioni e le estinzioni di rapporti continuativi, i conferimenti e le revoche delle deleghe ad operare, e tutte le movimentazioni di importo pari o superiore a euro 15.000,00, effettuate in unica operazione o con più operazioni che appaiono fra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, ognuna di importo pari o superiore a euro 5.000,00 nel corso dei sette giorni precedenti;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette" all'UIF.

Inoltre, in data 10 Marzo 2011, Banca d'Italia, d'intesa con Consob e Isvap, ha emanato le nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Tali disposizioni, in vigore dal 1° Settembre 2011 e finalizzate a proteggere l'integrità degli intermediari e ad assicurare stabilità al sistema, hanno tre assi portanti:

- ruolo degli organi aziendali e dell'organismo di controllo;
- assetto dei presidi antiriciclaggio;
- funzioni antiriciclaggio nelle strutture di gruppo.

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito anche la Banca o MPSCS) risponde in modo responsabile alla complessità e pericolosità di questi fenomeni, dedicando particolare attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, essendo consapevole che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba avvenire nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in adeguamento agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

La Banca riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il suo coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale che possano danneggiare la sua reputazione e la sua stabilità.

Per ottemperare alle richiamate normative nazionali ed internazionali, la Banca si è dotata di apposite disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e di controlli volti a

garantire il rispetto della normativa vigente da parte dei dipendenti, degli amministratori, dei sindaci, dei collaboratori nonché dei consulenti esterni.

2. Fonti Normative

La normativa nazionale italiana è stata modificata a seguito del recepimento delle Direttive Europee 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e 2006/70/CE del 1 agosto 2006 che hanno innovato la materia, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo.

In particolare, sono stati emanati i seguenti decreti:

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, avente ad oggetto la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 concernente le misure di congelamento fondi e risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Le norme dettate dal decreto legislativo 231/2007 e dalle successive modifiche, le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, in particolare con il provvedimento del 10 Marzo 2011, nonché il provvedimento relativo agli indicatori di anomalia per gli intermediari, prescrivono adempimenti stringenti per quest'ultimi i quali sono chiamati ad una cooperazione attiva nella lotta al riciclaggio e nel contrasto al finanziamento del terrorismo. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative poggiano principalmente su tre pilastri:

- Conoscenza della clientela e adeguata verifica;
- Registrazione e conservazione delle informazioni;
- Segnalazione delle operazioni sospette.

3. Adeguata verifica della clientela

Ruolo fondamentale, all'interno dell'impianto normativo vigente, viene svolto dalla c.d. "conoscenza del cliente" quale elemento indispensabile per una efficace lotta al riciclaggio del denaro e dei beni provenienti da attività illecite.

A tal fine la Banca effettua un'adeguata verifica della clientela nonché il monitoraggio dell'operatività attraverso l'analisi di diversi parametri quali: natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto continuativo o al compimento dell'operazione, area geografica di

appartenenza, tipologia dell'operazione o del rapporto, ammontare e congruità, ragionevolezza del rapporto.

La Banca effettua l'analisi del grado di anomalia di un'operazione con riferimento alle caratteristiche del cliente che la pone in essere ed integra il dato oggettivo con le informazioni sul cliente stesso in suo possesso nel valutarne la coerenza.

Nello svolgimento dell'attività di classificazione e aggiornamento costante della clientela, la Banca si avvale di idonei sistemi informatici che consentono di espletare in maniera precisa gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

4. Registrazione e conservazione delle informazioni

La Banca, nel rispetto degli obblighi di censimento e di registrazione ha istituito l'Archivio Unico Informatico, gestendolo in maniera tale da assicurare la chiarezza, la completezza, e l'immediatezza delle informazioni oltreché la loro corretta conservazione per un periodo di dieci anni come previsto dalla normativa vigente.

5. Segnalazione delle operazioni sospette

La Banca, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, collabora attivamente con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed adotta un processo strutturato per la segnalazione delle operazioni sospette.

6. MPS Capital Services ed il rispetto dei principali obblighi

La Banca adotta una politica aziendale coerente con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, in quanto considera tali aspetti rilevanti per l'affidabilità, la reputazione e la qualità dei rapporti con la clientela.

Pertanto la Banca:

- rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o ammontare;
- rifiuta di instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentano profili di anomalia;
- valuta i profili di anomalia anche con riferimento all'operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri;
- non effettua operazioni con soggetti operanti in Paesi segnalati dal GAFI come "non cooperativi";

- rifiuta di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo;
- pone maggiore attenzione e misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche (persone politicamente esposte);
- identifica il titolare effettivo dei rapporti continuativi nei casi previsti e ne verifica l'identità nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- ottiene informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e svolge un controllo costante nel corso dello stesso;
- pone particolare attenzione nella valutazione dell'operatività riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- adotta procedure interne idonee ad evitare il proprio coinvolgimento in fatti di riciclaggio.

7. Finanziamento al terrorismo

Nella prevenzione di questo reato gioca un ruolo fondamentale la capacità dell'intermediario di conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni.

L'attività di prevenzione è altresì agevolata dalla pubblicazione, da parte di organismi internazionali, di liste di nominativi ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni bancarie. Le liste includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è interdetta l'operatività.

La Banca al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo:

- si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all'UIF;
- si rifiuta di compiere bonifici in USD a favore di soggetti/Paesi inclusi nelle liste OFAC (Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli USA);
- effettua in via automatizzata controlli anagrafici e effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU e dai Regolamenti CE;
- controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità.

8. Impianto Normativo e Applicativo

La Banca, per garantire l'efficacia delle disposizioni, riporta nella propria normativa interna la normativa esterna in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo vigente.

Sono altresì adottate adeguate procedure che garantiscono la corretta gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: registrazione e conservazione, come da delibera di Banca d'Italia n. 895 del 23.12.2009, dei dati concernenti tutte le operazioni soggette all'obbligo di registrazione, nonché i rapporti continuativi instaurati con clientela sottoposta ad adeguata/rafforzata verifica; monitoraggio delle operazioni effettuate, individuazione delle operazioni anomale, rispetto degli obblighi segnaletici, controlli interni, identificazione delle persone politicamente esposte, consultazione delle liste dei nominativi sospettati di terrorismo.

9. Formazione

La Banca, conformemente alle disposizioni normative, organizza programmi interni di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio rivolti a tutto il personale al fine di diffondere all'interno dell'azienda la cultura della conformità e del rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse.

La Banca pone in essere programmi organici di addestramento e di formazione del personale che tengano conto dell'evoluzione normativa, delle procedure predisposte per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione.

Il programma formativo è finalizzato a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e le responsabilità aziendali, la logica complessiva dell'impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare.

10. Nomina del Responsabile Antiriciclaggio

La Banca, conformemente a quanto previsto in particolare nel Provvedimento di Banca d'Italia del 10 Marzo 2011, ha costituito un presidio costante che mantiene elevata l'attenzione sulla problematica dell'antiriciclaggio al fine di ridurre il rischio di incorrere in comportamenti non conformi (Funzione Antiriciclaggio).

In virtù del Provvedimento richiamato, nonché al fine di rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di antiriciclaggio, la Banca ha altresì nominato un Responsabile Antiriciclaggio il quale, tra l'altro, coadiuva le funzioni preposte negli adempimenti connessi alle segnalazioni all'UIF di operazioni sospette e alle segnalazioni di infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. Controlli interni

La Banca adotta un sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi, ivi compreso il rischio di incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti dalle disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il sistema dei controlli interni coinvolge, con diversi ruoli e attività, gli Organi societari, le funzioni di controllo, l'organizzazione aziendale e di Gruppo, nonché il personale nel suo insieme.

La Banca adotta un sistema di controlli interni articolato su tre livelli:

- i controlli di primo livello o di linea;
- i controlli di secondo livello;
- i controlli di terzo livello (espletati dalla funzione di Revisione Interna).

La Funzione Antiriciclaggio effettua i controlli di secondo livello e verifica che l'attività aziendale e i processi in materia di antiriciclaggio siano adeguati a prevenire la violazione delle norme di eteroregolamentazione e autoregolamentazione e verifica che le azioni di mitigazione del rischio siano efficaci.

La Funzione di revisione interna conduce periodicamente dei controlli volti a verificare l'efficacia delle procedure interne e la qualità dei programmi antiriciclaggio.

12. Conclusioni

La Banca, consapevole dell'assoluta rilevanza della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e in considerazione dell'importanza che la normativa in questione riveste ai fini di una corretta gestione dell'attività bancaria, adotta una politica aziendale che, costantemente aggiornata, risulta coerente con le regole e i principi dettati dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La Banca è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e collabora attivamente con l'Unità di Informazione Finanziaria per la tutela della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario.

13. Principali Informazioni sulla Banca

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.

Sede legale: Via L. Pancaldo, 4 – 50127 Firenze (FI)

Direzione Generale: Via Panciatichi , 48 – 50127 Firenze (FI)

web: www.mpscapitalservices.it

email: infocenter@mpscapitalservices.it

Tel. 055.24981 - Fax.055.242750

Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643

Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n.4770

C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze:
00816350482

Capitale sociale Euro 276.434.746,28 interamente versato

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al “Codice di comportamento del settore bancario e finanziario”

Aderente al Conciliatore Bancario - Ombudsman Giurì Bancario

Aderente all'accordo interbancario per l'istituzione dell'ufficio reclami

Codice IBAN: IT 24 M 01030 02800 000008651241

Codice SWIFT: PASCIT MM FIR

Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001